

3075

GIUSTIZIA

MESSAGGIO

concernente la creazione di un servizio minorile e l'apertura dell'istituto minorile cantonale

dell' 8 agosto 1986

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

con il presente messaggio ci permettiamo illustrare il disegno di legge riguardante la creazione di un servizio minorile e l'apertura dell'istituto minorile cantonale.

Il concetto degli interventi nel settore del disadattamento giovanile esposto in questo messaggio si fonda sulle conclusioni alle quali è pervenuta lo scorso anno un'apposita commissione incaricata dal Consiglio di Stato di esaminare la questione inerente alla delinquenza minorile. Tale gruppo di studio era presieduto dall'allora Magistrato dei minorenni dr. Fabrizio Eggenschwiler e composto dai membri Antonio Cavadini e lic. sc. soc. Mimi Bonetti-Lepori e dal segretario Daniele Intraina, criminologo.

1. PREMESSA

La tematica concernente il trattamento dei minorenni gravemente disadattati nel nostro Cantone ha avuto modo di occupare questo Consiglio a più riprese.

Parte dell'istoriato è contenuta nel messaggio n. 2302 del 30 maggio 1978:

"Con messaggio del 25 marzo 1960 il Consiglio di Stato chiese ed ottenne una somma di fr. 290'000.- per "l'acquisto di un appezzamento di terreno nel Comune di Torricella per la costruzione di un istituto cantonale per la rieducazione e la qualificazione professionale dei minorenni difficili non più soggetti all'obbligo scolastico". Nel testo di detto messaggio venne inoltre illustrato il progetto del complesso d'edifici che avrebbero costituito l'istituto definitivo, per un totale di circa 100 posti letto.

Nell'intenzione di realizzare il progetto di cui sopra, con messaggio del 30 ottobre 1963 il Consiglio di Stato chiese un ammontare di fr. 1'100'000.- (cl. gli venne accordato) "per la costruzione del primo padiglione ed annessi dell'Istituto minorile di Torricella". Inteso anzitutto come sezione d'ammissione, l'edificio, entrato in funzione nel 1967, poteva però essere sfruttato provvisoriamente anche ad altri fini, non ultimo quello di accogliere qualche caso d'internato e di semi-libertà. A questa prima tappa non seguiranno, come vedremo, altre realizzazioni concrete.

Il progetto iniziale, pur ridimensionato nella sua capienza totale (da 100 a 60 posti), ma mantenuto nella sua impostazione di fondo che prevedeva oltre all'edificio già esistente adibito a foyer di dimissione la creazione di un centro diagnostico, di un blocco di rieducazione, d'un edificio centrale, di due laboratori e di un centro del tempo libero, fu proposto al Gran Consiglio con messaggio 17 marzo 1972 e contemporaneamente

venne richiesto per la sua attuazione un investimento di franchi 10'300'000.-.

La somma domandata "per la completazione dell'Istituto minorile di Torricella" parve eccessiva e non si passò quindi alla realizzazione del programma anche perchè alle perplessità di carattere finanziario in merito al costo dell'opera si aggiunsero infatti critiche attinenti all'impostazione pedagogica che si voleva dare all'istituto.

Un'ulteriore proposta formulata dal Dipartimento di giustizia che prevedeva la rinuncia ad alcuni padiglioni con la conseguente riduzione della capienza (circa 40 posti) e della spesa (7 milioni) fu bloccata in sede di Commissione della gestione".

A ciò aggiungasi che il suddetto messaggio n. 2302 del 30 maggio 1978, con il quale si richiese un credito di tre milioni e mezzo per la completazione dell'Istituto minorile di Torricella, non raccolse consensi all'interno della Commissione della gestione.

Con messaggio n. 2624 del 16 luglio 1982 lo scrivente Consiglio aveva proposto la chiusura dell'Istituto minorile di Torricella e il trasferimento in questo edificio del carcere femminile soprattutto per aumentare la capacità ricettiva del Penitenziario cantonale e per porre fine alle tensioni interne dovute alla contemporanea presenza di uomini e di donne che le strutture stesse dello stabilimento non permettevano di separare in modo conveniente..

Questa proposta, già allora era stata definita "non indolore", fu accolta dal Gran Consiglio anche se "la soppressione dell'Istituto minorile di Torricella non rappresenta la soluzione ottimale" (cfr. Rapporto gestione 4 novembre 1982 p. 3). In quest'ottica si era pensato alla possibilità di risolvere le esigenze della Magistratura dei minorenni ricorrendo alle strutture dei foyers privati.

In seguito ci si è resi conto che il trasferimento delle detenute a Torricella non avrebbe potuto risolvere nè i problemi della carcerazione delle detenute nè quelli complessivi dell'esecuzione delle pene e delle misure e della carcerazione preventiva nel Cantone. Il trattamento del disadattamento giovanile e minorile esige inoltre delle soluzioni e delle strutture adeguate a livello cantonale che i foyers, nonostante l'impegno dei loro responsabili, non sono in grado di fornire.

Per questo, la decisione di questo Consiglio non è stata sinora attuata. Dopo un accurato esame della situazione analizzato da un rapporto novembre 1984 e suffragato pure dal documento allestito dalla speciale Commissione di cui si è detto in ingresso, lo scrivente Consiglio propone la riapertura dell'Istituto di Torricella con le modalità e per le ragioni che verranno sviluppate nel seguito.

2. LIMITI DEGLI INTERVENTI ATTUALI PER IL TRATTAMENTO DEI CASI DI DISADATTAMENTO MINORILE GRAVE

a) Trattamento ambulatoriale

Sia lo Stato come pure gli Enti privati a scopo benefico operano con i propri servizi distribuiti regionalmente, svolgendo un'attività di consulenza, cura e sostegno educativo.

Tale genere di trattamento, che fornisce, giova rilevarlo, validi contributi quali la consulenza e il sostegno in previsione di un collocamento o durante la post-cura, si dimostrano insufficienti per poter affrontare effica-

cemente il problema dei minorenni gravemente disadattati.

b) Foyers

Attualmente, nel Cantone, esistono tre foyers per adolescenti gestiti dalla Fondazione "Pro Juventute", distribuiti regionalmente a Lugano, Locarno e Lumino; essi sono stati pensati e programmati essenzialmente per accogliere casi sociali, cioè ragazzi che non presentano grosse difficoltà comportamentali, ma che sono privi di un valido nucleo familiare.

In pratica queste strutture tendono a sostituire famiglie inesistenti ed è naturale che tale compito si espliciti nell'arco di diversi anni.

Con la chiusura dell'Istituto minorile di Torricella e i relativi accordi con le istanze competenti, i foyers si sono trovati confrontati anche con una casistica con caratteristiche più gravi. Ogni struttura ha cercato con sforzi lodevoli di assorbire alcuni ospiti con situazioni acute e con problematiche penali. Una volta però raggiunto il numero massimo di questi ospiti (uno o due), tenuto conto del fatto che, per le caratteristiche stesse dei foyers, il ricambio dei giovani è piuttosto lento, si è giunti ben presto alla saturazione e all'impossibilità materiale di usufruire degli stessi per i nuovi collocamenti.

In quest'ambito, occorre rendere omaggio alla dedizione e all'impegno profusi dai foyers e da altri enti pubblici e privati, quali il Servizio medico-psicologico, il Servizio sociale cantonale, la Caritas e le Antenne per tossicodipendenti attivi nel settore del trattamento ambulatoriale con opera di consulenza, cura e sostegno educativo o istituti, come ad esempio il "Von Mentlen" di Bellinzona e il "Paolo Torriani" di Mendrisio, che accolgono alcuni adolescenti, nell'intervento a favore dei minorenni disadattati.

In tutti i casi non è offerta però la possibilità di una presa in carico con formazione professionale e, in genere, tutte le attività lavorative o scolastiche devono essere svolte all'esterno del foyer.

Questi istituti sicuramente validi per la trattazione della casistica per la quale sono stati studiati, si rivelano non adatti per gestire quegli adolescenti con problematiche gravi.

c) Collocamento in altri Cantoni

In assenza di adeguate soluzioni in Ticino, si è costretti a operare collocamenti in istituzioni fuori Cantone. Alcune di esse ricalcano il modello dei foyers e di altre strutture esistenti in Ticino. Esistono inoltre centri specializzati per il trattamento dei casi più gravi, ai quali viene offerta la possibilità di svolgere un'attività scolastica o professionale strettamente guidata e coordinata durante la fase del trattamento all'interno dell'istituto.

Secondo la citata Commissione speciale, per i giovani ticinesi che sono costretti a varcare il Gottardo vi sono non pochi problemi:

"- molto spesso la disponibilità da parte di altri Cantoni

ni ad accogliere i nostri giovani è limitata per la scarsità dei posti disponibili. La lunghezza della procedura d'ammissione comporta comunque periodi d'attesa talvolta notevolmente prolungati, con effetti ovviamente negativi in rapporto all'urgenza dell'intervento rieducativo;

- alle difficoltà che normalmente s'incontrano in trattamenti di questo tipo, si aggiungono quelle dovute al contatto con ambienti culturali e linguistici estranei.
La mancanza d'integrazione può facilitare tutti quei tentativi di fuga che fanno diminuire la possibilità di successo del trattamento stesso;
- un'altra problematica sorge quando, per il trattamento stesso, occorre l'accordo dei genitori, i quali frequentemente si dimostrano contrari ad accettare collocamenti oltre Gottardo.
L'allontanamento rende comunque difficile la collaborazione tra istituti e famiglia;
- diverse attività professionali sono precluse ai giovani ticinesi, in quanto la formazione richiede competenze linguistiche di cui non dispongono;
- l'autorità, tenuto presente quanto detto, non può effettuare tutti i collocamenti che realmente sarebbero necessari. La stessa deve quindi ricorrere a soluzioni di ripiego che si dimostrano molto spesso inefficaci, posticipando il problema per gli anni futuri".

Da queste considerazioni scaturisce l'opportunità, nell'ambito di un'efficace politica di intervento nei riguardi del fenomeno del disadattamento minorile grave, di dotare anche il nostro Cantone di strutture adeguate per il collocamento di giovani bisognosi di misure educative nel contesto di un apposito istituto. Infatti, la casa di educazione rappresenta uno strumento di fondamentale rilevanza nel quadro dei provvedimenti contemplati dal Codice penale svizzero per il trattamento di minorenni autori di atti punibili, ragione per cui si pone l'esigenza di colmare simile lacuna istituendo nel Ticino uno stabilimento idoneo al perseguimento di questo scopo.

3. ESISTENZA E IMPORTANZA QUANTITATIVA E QUALITATIVA DI MINORENNI GRAVEMENTE DISADATTATI NEL CANTONE

Il numero dei minorenni trattati dal Magistrato dei minorenni, come risulta dai rendiconti degli ultimi anni, è in continuo aumento; pure in aumento il numero di coloro che recidivano più volte. In quest'ambito soprattutto il fenomeno della recidiva appare allarmante: infatti, dai 71 minorenni con almeno una recidiva registrati nel 1978, si è passati ai 108 nel 1983. Inoltre, mediamente, nei cinque bienni considerati dal 1972 al 1980 più il 1983, circa il 72% dei giovani, che hanno commesso almeno due reati, non ha desistito dopo i primi contatti avuti con la giustizia, ma ha recidivato per tre e più volte. Più preoccupanti ancora sono i dati relativi alla ricaduta dei minorenni già resisi recidivi dopo il diciottesimo anno di età (vedi tabella 1): ad esempio, nel 1972 il 68,8%

di loro ha continuato a delinquere da giovane adulto, nel 1978 il 76,1%. Va sottolineato al riguardo come la diminuzione del numero dei minorenni recidivi ricaduti da giovani adulti registrata in particolare nel 1980 è da ricondurre al fatto che il breve tempo trascorso dopo il diciottesimo anno di età al momento in cui lo studio sulla recidiva è stato steso (1984), non ha permesso il rilevamento completo dei dati. Dalle 380 inchieste aperte dalla Magistratura dei minorenni nel 1972, si è passati alle 663 nel 1983. Alla fine del 1984, le inchieste concernenti minorenni raggiungevano le 740 unità. Conseguentemente anche il numero dei minorenni trattati è aumentato: dedotte le recidive, i decreti d'abbandono e i minorenni trattati come testimoni o vittime di reati, il numero dei minorenni autori di reato è passato da 471 nel 1976, a 643 nel 1980, a 788 nel 1984.

L'età in cui si concentrano più casi è quella dell'adolescenza, dal quindicesimo anno in poi, con una frequenza maggiore nel sedicesimo e nel diciassettesimo anno.

Le modalità delittuose mediante le quali si esprimono sono svariate, ma vedono la maggiore attuazione i reati patrimoniali (circa il 55% della totalità dei reati), le infrazioni alla Legge sulla circolazione stradale (circa il 23%) e le violazioni alla Legge federale sui prodotti stupefacenti (circa il 13%).

Il 35% dei decreti emanati nel 1985 riguardavano casi di minorenni che avevano già subito un giudizio una o più volte. Nel maggio del 1986 erano 10 i ragazzi collocati negli Istituti fuori Cantone. In molti casi il Magistrato rinuncia al collocamento poiché ormai tutte le case d'educazione hanno lunghe liste d'attesa.

Tenuto conto delle risultanze dei dati e della casistica sopra riportati, si può osservare che, mentre per i casi meno gravi un appoggio educativo esterno (affidamento al Servizio sociale, al Servizio medicopsicologico, ecc.) o il collocamento in un foyer del tipo di quelli attualmente esistenti in Ticino, si dimostra sufficiente e adeguato per gestire questo disadattamento, per i casi più gravi queste strutture si dimostrano inefficaci ad attuare un'azione rieducativa. L'analisi della casistica in questione porta dunque a sottolineare la necessità di altre strutture rieducative, attualmente inesistenti nel nostro Cantone.

Per meglio documentare la rilevanza del fenomeno costituito dal disadattamento giovanile, vengono riprodotte due tabelle, delle quali l'una offre il quadro dei minorenni recidivi ricaduti da giovani adulti e l'altra illustra l'evoluzione del numero delle pratiche, dei minorenni trattati e dei minorenni autori di reato.

Tabella 1

<u>anni</u>	<u>numero dei minorenni recidivi</u>	<u>numero dei minorenni ricaduti da giovani adulti</u>	<u>percentuale</u>
1972	79	52	65,8%
1974	85	63	74,1%
1976	84	57	67,9%
1978	71	54	76,1%
1980	95	36	37,9%
1983	108	--	--

Tabella 2

<u>anni</u>	<u>pratiche</u>	<u>minorenni trattati</u>	<u>minorenni autori di reato (*)</u>
1972	380	611	---
1974	460	726	513
1976	429	652	471
1978	601	929	750
1980	606	894	643
1982	635	881	776
1984	740	996	788
1985 (**)	---	739	626

(*) Il numero dei minorenni autori di reato è costituito dal numero dei minorenni trattati dedotti i recidivi nell'anno, i decreti d'abbandono, le vittime e i testi.

(**) La diminuzione è da attribuirsi all'assunzione da parte dell'ufficio giuridico della circolazione delle lievi infrazioni alla Legge sulla circolazione stradale (518 nel 1984, 233 nel 1985) che, a titolo indicativo, rappresentano mediamente il 50% di dette infrazioni, nonché al fatto che 209 inchieste sono rimaste in sospenso alla fine del 1985.

4. CREAZIONE DI UN SERVIZIO MINORILE

Data l'esistenza e l'importanza del problema dei minorenni gravemente disadattati e con problematiche penali, occorre concentrare gli sforzi nel settore degli interventi, dalla prevenzione all'esecuzione delle misure e al patronato penale minorile.

L'idea direttrice del nostro diritto penale minorile risiede nel principio educativo. L'Autorità deve quindi concentrare la propria opera non solo nella repressione dell'atto illecito, ma intervenire affinché sia garantito lo sviluppo della personalità del minore e questi comprenda la portata dei suoi atteggiamenti socialmente inaccettabili.

Per rispondere alle esigenze di reintegrazione e di rieducazione della legge è necessario un intervento nel settore minorile concepito globalmente.


L'aumento dei casi di minorenni trattati, con l'inchiesta, il giudizio e l'esecuzione delle misure e delle pene, impegna l'istanza giudicante così che diventa impossibile operare efficacemente anche nel settore degli interventi. L'Autorità giudicante, in base alla legislazione attuale, potrebbe e dovrebbe adottare una vasta gamma di misure o pene disciplinari. Attualmente tale possibilità è però inesistente. La mancanza di risorse nell'ambito esecutivo obbliga ad un giudizio senza una distinzione adeguata dei signoli casi, vanificando in grande misura l'intervento della Magistratura, che si trova nell'impossibilità di coordinare gli interventi educativi. Per queste ragioni è quanto mai necessario rendere operativo un organismo che sia affiancato al Magistrato dei minorenni e incaricato di elaborare e attivare una politica globale di coordinamento e di intervento nel settore della prevenzione, dell'esecuzione delle misure e del patronato penale minorile.

A tal fine prevediamo la creazione di un Servizio minorile con l'obiettivo di attuare la politica degli interventi nel

settore di competenza della Magistratura dei minorenni, fatte salve le attribuzioni specifiche di quest'ultima, ivi compresa la gestione dell'Istituto di Torricella e l'attuazione in proprio e la collaborazione con le altre autorità cantonali e comunali e con gli enti privati che operano nel campo della protezione della gioventù perquanto attiene alla prevenzione, al controllo dei collocamenti e ai compiti del patronato penale minorile.

Per quel che attiene la protezione della gioventù rimangono evidentemente riservate le disposizioni di altre leggi cantonali con le relative attribuzioni di competenza, fra le quali assume particolare rilievo la legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza, che affida vari compiti al servizio sociale cantonale. In questo contesto il Servizio minorile, il cui ruolo rimane sussidiario, assume la funzione di coordinamento fra i vari organismi preposti all'aiuto dei minorenni ai sensi dell'art. 317 del Codice civile svizzero. Per tale ragione esso parteciperà alle attività di coordinazione di enti istituzionalizzati in virtù di altre leggi (Commissione consultiva per la maternità l'infanzia, Gruppo operativo droga, ecc.). Schematicamente la nuova organizzazione del Servizio minorile cantonale si presenta nel modo seguente:

Servizio minorile cantonale



4.1. MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO MINORILE

4.1.1. Commissione di vigilanza dei minorenni: composizione e competenze

La Commissione di vigilanza dei minorenni, che rappresenta uno dei due organi nei quali si articola il Servizio minorile, si compone di cinque membri. Essa è costituita dal Direttore del Dipartimento di giustizia e dal Magistrato dei minorenni, i quali ne fanno parte di diritto, nonché da altre tre persone esperte di problemi giovanili nominate dal Consiglio di Stato.

La Commissione di vigilanza, come è desumibile dalla sua denominazione, deve svolgere il compito precipuo di garantire la sorveglianza sull'operato del Consiglio esecutivo, al quale competono, nell'ambito del Servizio minorile, le funzioni di direzione che saranno esposte al punto successivo. Pertanto, risulta di basilare importanza prevedere un organismo che abbia ad esercitare un'efficace vigilanza sull'insieme degli interventi attuati nel settore del disadattamento giovanile. Quale concreta emanazione di un simile potere di controllo, nella sfera di competenza della Commissione di vigilanza rientrano quindi anche la determinazione delle linee fondamentali dell'attività del Consiglio esecutivo e l'approvazione dei rapporti consuntivi e dei piani annuali di attività elaborati da quest'ultimo organo. Inoltre, alla Commissione di vigilanza è pure affidato il compito di statuire in merito ai reclami che possono essere inoltrati in ogni tempo contro l'operato del Consiglio esecutivo da parte di chiunque ha un interesse legittimo a proporre un simile gravame.

4.1.2. Consiglio esecutivo: composizione e competenze

Il Consiglio esecutivo, ossia l'altro organismo che fa parte del Servizio minorile, annovera parimenti cinque membri. Esso è composto di diritto dal Magistrato dei minorenni e da un rappresentante del Dipartimento opere sociali e sarà completato, su designazione del Consiglio di Stato, con altre quattro persone versate nel settore minorile. La presenza del Magistrato dei minorenni in ambedue gli organi che costituiscono il Servizio minorile è giustificata dal ruolo di primaria ed essenziale importanza che lo stesso assume nell'ambito penale minorile, ove egli adempie i compiti di conduzione dell'inchiesta, di giudizio sui reati e di esecuzione delle misure. Il Consiglio esecutivo, al quale spettano le mansioni più dirette e più immediate, ha il compito principale di attuare gli interventi nel settore riservato alla Magistratura dei minorenni, fatte salve le attribuzioni specifiche di quest'ultima, e di collaborare, giusta l'art. 317 CCS, con le altre autorità attive nel campo dell'aiuto alla gioventù, coordinandone l'operato. Quest'organismo, quale conseguenza del suo ruolo direttivo per quel che attiene alla politica da svolgere per far fronte al disadattamento giovanile, assume la gestione dell'istituto minorile. In tale contesto, il Consiglio esecutivo garantisce il funzionamento di questo stabilimento destinato ai casi di grave disadattamento e, in particolare, organizza, coordina e dirige il lavoro

dell'équipe degli educatori, concentrando la loro presenza e opera in funzione del bisogno di interventi all'esterno o all'interno dell'istituto. Inoltre, sempre nell'ambito dei compiti di intervento e di coordinamento che gli sono propri, il Consiglio esecutivo ha la funzione di garantire un'efficace prevenzione nel campo giovanile e di occuparsi della collaborazione nel settore delle altre misure. Quest'organo deve pure assicurare l'esercizio del patronato penale minorile e l'amministrazione del relativo fondo, e ha la mansione di elaborare, all'indirizzo della Commissione di vigilanza, i rapporti consuntivi e i piani annuali di attività.

Da una simile rassegna delle attribuzioni spettanti al Consiglio esecutivo risulta evidente che quest'organismo è chiamato a svolgere un ruolo di primaria e cruciale importanza nel settore minorile, alla cui evoluzione e problematica esso deve prestare una costante e assidua attenzione.

4.1.3. Prevenzione

L'intervento contro il disadattamento minorile si inserisce in un contesto di prevenzione generale molto vasto che interessa non solo l'aspetto penale, ma si estende pure alla componente civile e amministrativa della normativa riguardante i minori. In quest'ambito, si rivela quindi di fondamentale importanza predisporre un piano globale di interventi nel settore della prevenzione, poiché l'attività del Servizio minorile non va esclusivamente limitata ai casi nei quali è già stato commesso un reato, ma deve pure comprendere una politica mirante ad evitare, se possibile, il rischio di inizio di una carriera delinquenziale da parte dei giovani. Di conseguenza, non bisogna attendere, per intervenire, che il minore abbia già palesato il suo grave disadattamento perpetrando atti punibili, bensì risulta necessario operare in modo più ampio e globale, tentando soprattutto di agire nelle situazioni ove più acuto si manifesta il pericolo di conflitto con la legge penale.

Una simile opera di prevenzione dei reati va soprattutto attuata nell'ottica della collaborazione e del coordinamento con le altre autorità cantonali e comunali e con gli enti privati - così come per altro disposto in via generale dalla legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza - che agiscono nel campo della protezione della gioventù, in modo da predisporre degli interventi tempestivi nei confronti dei minori che già denotano i primi sintomi di disadattamento sociale o sono esposti al rischio di eventualmente commettere atti punibili.

Pertanto, il Servizio minorile dovrà adottare le misure volte alla prevenzione assumendo i necessari contatti con gli altri organismi che pure svolgono, in virtù di disposizioni del diritto civile o amministrativo, compiti di assistenza e di aiuto alla gioventù, e con gli enti privati a scopo benefico che si dedicano a un'attività di consulenza, cura e sostegno educativo. In tale contesto, dovrà essere instaurata una collaborazione, ad esempio, con le autorità di tutela, il Servizio medico-psicologico, il Servizio sociale cantonale, la Caritas, le Antenne per tossicodipendenti e la Fonda-

zione "Pro Juventute", la quale gestisce tre foyers per adolescenti, poiché, ai fini della prevenzione, si rivela indispensabile cooperare attivamente con gli altri organismi che intervengono nel settore minorile e si occupano, con diverse modalità e competenze, del fenomeno del disadattamento giovanile.

4.1.4. Istituto minorile cantonale

L'istituto minorile cantonale nell'ambito del Servizio minorile ha l'obiettivo di prevenire un più grave disadattamento e di agevolare la maturazione personale e la socializzazione del minore. L'istituto è parte integrante del piano più globale di intervento descritto precedentemente. Anche per questa ragione l'istituto non avrà una direzione interna; la direzione e l'orientamento dell'istituto risulteranno specificate, al di là dei principi generali che verranno qui indicati, dal piano globale elaborato dal Consiglio esecutivo e approvato dalla Commissione di vigilanza dei minorenni, valido per tutta la politica del Servizio minorile cantonale.

L'istituto minorile è destinato ad accogliere i giovani che vengono collocati per decisione del Magistrato dei minorenni e secondo le modalità fissate dal regolamento, per decisione di autorità amministrative, come ad esempio le delegazioni tutorie, e di enti privati.

In questo contesto, è d'uopo segnalare che l'apposita commissione ha anche suggerito, nel suo rapporto, di deferire al Magistrato dei minorenni le competenze attualmente spettanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele in materia di misure di protezione del figlio ai sensi degli art. 307-317 CCS: ma una simile proposta, non priva di interesse, si rivela però in contrasto con il diritto federale, il quale non ammette l'istituzione di due autorità di vigilanza sulle tutele di pari grado, ed esige quindi che presso la medesima autorità siano concentrati tutti i compiti che la legge attribuisce ad un determinato organo tutorio.

a) Programma pedagogico e trattamento

Il programma deve mirare avantutto a fornire al giovane tutti quegli strumenti che potranno risultare utili per vivere in modo autonomo la propria esistenza. Pur collocato in un ambiente protetto, il giovane sarà tuttavia stimolato a operare delle scelte essenziali assumendone le relative responsabilità. Il trattamento presso l'istituto si sviluppa nelle seguenti fasi:

- ammissione;
- periodo di osservazione;
- trattamento;
- dimissione;
- post-cura.

Per poter garantire un'applicazione pratica sufficientemente elastica ed individualizzata, non viene stabi-

lita aprioristicamente nessuna durata per le singole fasi, tuttavia si ritiene che l'intero ciclo potrà durare tra i 18 e i 24 mesi.

- Ammissione: l'Ente collocante deve fornire le necessarie informazioni per la completa conoscenza dell'adolescente. L'adolescente deve partecipare attivamente alla costruzione del suo programma educativo. In questa fase, collaboratori e specialisti esterni potrebbero essere chiamati al centro per intervenire sul caso (orientatore professionale, assistente sociale che mantiene i contatti con la famiglia dell'ospite, psicologo, Magistrato dei minorenni, ecc.), ciò secondo i bisogni e le particolari situazioni legate al singolo caso.
- Periodo d'osservazione: ha come obiettivo quello di instaurare la conoscenza fra il giovane, la vita dell'istituto, gli operatori, il gruppo, approfondire i motivi che hanno condotto l'adolescente all'istituto, offrire gli stimoli necessari tendenti a far scoprire le sue potenzialità e ricercare gli interessi ancora vivi. In questa fase sarà importante la collaborazione dell'équipe che lavora nell'istituto.
- Trattamento: il periodo di osservazione sarà superato quando l'adolescente e gli operatori avranno potuto elaborare un programma di intervento che vedrà il giovane occupato in specifiche attività in risposta ai suoi bisogni e alle sue capacità. Superata la fase di osservazione ha inizio il vero e proprio periodo educativo e rieducativo. La durata dello stesso è a dipendenza della motivazione e dell'impegno dell'adolescente, della qualità degli interventi degli operatori e delle eventuali problematiche e misure messe in atto dall'Ente responsabile del collocamento.
- Dimissioni: l'adolescente deve potersi inserire progressivamente nell'ambiente esterno e ciò attraverso le specifiche esperienze stabilite dal progetto educativo che tenderanno ad attribuirgli una progressiva fiducia ed autonomia. In tale fase occorrerà valutare le difficoltà incontrate nell'attività (scolastica o professionale) svolta all'esterno. E' la fase in sostanza del passaggio da una situazione di massimo controllo a una situazione più libera.
- Post-cura: il giovane deve essere seguito, per un certo tempo, da un operatore dell'istituto (preferibilmente colui che ha potuto avere con l'adolescente un impatto relazionale positivo), ultimando così la fase finale del trattamento.

b) Organizzazione

Con alcune modifiche, lo stabile dell'ex Istituto minorile di Torricella potrà essere utilizzato per ubicarvi la nuova struttura. L'insediamento dovrebbe facilitare il collocamento

al lavoro degli ospiti. Inoltre, le caratteristiche agricole del luogo si prestano allo sviluppo di attività, quali il giardinaggio, passibili di stimolare l'interesse del giovane.

La rimessa in servizio dello stabile dell'ex Istituto minorile di Torricella richiede una serie di lavori di ripristino e di ristrutturazione per rendere più razionale l'occupazione della struttura, che potrà disporre al massimo di 17 posti, anche se occorrerà prevedere una presenza media non superiore alle 13-14 unità.

Dopo i lavori, l'istituto comprenderà i seguenti quattro settori:

- Centro di osservazione chiuso: tre posti

Questo settore ospiterà giovani bisognosi di un'osservazione, sia nella fase iniziale del collocamento prima dell'inserimento in uno dei due gruppi-famiglia, sia durante il collocamento, nei momenti di crisi che richiedono momentaneamente un regime più chiuso e una pausa di riflessione.

Durante questo periodo gli stessi condurranno una vita separata dagli altri gruppi.

Il settore prevede: un laboratorio interno, un locale multi-uso, un soggiorno-sala da pranzo, tre camere e i servizi.

- Primo gruppo-famiglia: sei posti

All'interno di questo gruppo i giovani conducono vita in comune all'interno e all'esterno dell'istituto.

Il settore prevede: una cucina, un soggiorno-sala da pranzo, sei camere, servizi e una terrazza giardino.

- Secondo gruppo-famiglia: sei posti

(al secondo piano, con cucina-office)

Come per il primo gruppo.

- Reparto carcerario: due posti

Settore di maggiore sicurezza per l'attuazione, in casi particolari e per un lasso di tempo relativamente breve, di misure disciplinari interne e dell'arresto preventivo. In entrambi i casi occorrerà l'autorizzazione del Magistrato dei minorenni. Si compone di due cc'le, un atelier, servizi ed eventualmente una terrazza cintata per il passeggio.

- Altre strutture

L'istituto disporrà inoltre di strutture generali, per il personale e in comune per i due gruppi-famiglia.

c) Attività all'interno dell'istituto

Il centro deve poter garantire un intervento pluridisciplinare che ricopra l'intera giornata del giovane. Misura fondamentale nell'organizzazione dell'istituto sarà una strutturazione del tempo che dia ordine,

chiarezza e disciplina alle varie attività. Diseducativo e controproducente sarebbe lasciare gli ospiti semplicemente "confinati" all'interno dell'edificio con il solo intento di segregarli ed escluderli dalla comunità esterna.

L'organizzazione del tempo nell'istituto dovrà prevedere momenti diversificati dedicati, secondo una sequenza regolare e periodica, al disbrigo delle pratiche relative alla cura dei locali e delle attrezzature dell'istituto, alla formazione scolastica e professionale, alle attività lavorative nei laboratori o nell'ambiente esterno, al tempo libero e alle attività di distensione.

Sarà pure necessario diversificare la durata delle attività in rapporto al tipo di disadattamento presentato dal giovane. Più specificatamente: a un disadattamento più accentuato corrisponderanno attività di breve durata. Dove invece il disadattamento sia meno grave, o quando esso si riduca progressivamente nel corso del trattamento, si potrà contare sulla capacità del giovane di impegnarsi per tempi più lunghi nelle attività previste.

L'organizzazione del tempo nell'istituto deve corrispondere alle seguenti finalità:

- responsabilizzare progressivamente il giovane coinvolgendolo nella vita della comunità dell'istituto;
- educare il giovane all'attività lavorativa, fornendogli la possibilità di acquisire conoscenze tecnico - pratiche corrispondenti alle sue attitudini;
- migliorare la sua formazione culturale base conformemente ai suoi interessi e alle possibilità di istruzione offerte;
- avviare il processo di reinserimento nell'ambito esterno.

Entro i limiti delle possibilità offerte dalle strutture dell'istituto il giovane dovrebbe potersi orientare verso quelle attività lavorative e scolastiche per le quali si sente maggiormente predisposto e dalle quali potrà trarre maggiore giovamento una volta libero.

c1) Attività di servizio

I giovani saranno coinvolti nella conduzione giornaliera dell'istituto: preparazione pasti, pulizie, bucato, piccole manifestazioni, ecc.. La finalità del coinvolgimento nella conduzione dell'istituto è duplice: da un lato si tenderà a sviluppare il sentimento di solidarietà attraverso il "fare con gli altri" e il "fare per gli altri", d'altro lato ciò favorirà l'apprendimento dei primi necessari rudimenti per potere, in futuro, vivere in modo autonomo.

c2) Formazione orientativa

La casa di educazione dovrà ospitare giovani di ogni formazione scolastica o professionale. Vi saran-

no alcuni provenienti dalla Scuola media, con forse un curriculum incompleto e caratterizzato da insuccessi o, più raramente, media superiore, che ancora non hanno optato per una scelta professionale ed altri che invece hanno già iniziato un apprendistato, forse più volte interrotto.

E' importante che il giovane, disorientato dalle sue precedenti esperienze, possa in questa fase scoprire eventuali sue attitudini, inclinazioni o interessi verso determinati generi di attività. Il programma dovrà quindi fornire gli strumenti per un orientamento professionale verificando dapprima il bagaglio di conoscenze acquisito, per in seguito analizzare le potenzialità di apprendimento del giovane. Una volta chiarite le esigenze, le difficoltà e i campi d'azione di una professione è compito del docente fornire gli strumenti minimi per portare l'allievo ad un livello tale da permettergli di affrontare quel genere di formazione.

c3) Attività scolastica e culturale

E' da ritenere che la formazione culturale non debba svolgersi nella forma sistematica delle normali istituzioni scolastiche. I giovani ospitati nell'istituto hanno infatti, in genere, rifiutato l'istituzione scolastica tradizionale. Cionondimeno è importante offrire al giovane alcune possibilità di migliorare la propria formazione culturale di base.

La via da seguire dovrebbe consistere prevalentemente nell' offrire attività scolastiche e culturali che abbiano attinenza con l'attività lavorativa del giovane. In tal modo si potrebbe maggiormente contare su una motivazione all'apprendimento, d'altra parte, gli elementi culturali così offerti (nozioni di matematica, di disegno tecnico, ecc.) verrebbero a migliorare la capacità lavorativa. Altre proposte d'ordine culturale dovrebbero servire a migliorare nel giovane la conoscenza dell'ambiente sociale e dei suoi valori. Questo genere di attività scolastica culturale dovrebbe perseguire i seguenti obiettivi:

- conseguimento della licenza di scuola media da parte di privatisti, possibilità offerta a coloro che, residenti nel Cantone ed essendo almeno nel sedicesimo anno di età, non sono ancora in possesso di alcun tipo di licenza di Scuola media ticinese. La licenza è rilasciata dopo il superamento dell'esame comprendente prove scritte in italiano, matematica, francese o tedesco (a scelta) e prove orali in italiano, francese, tedesco, matematica, geografia, storia e scienze.
(Non possono essere ammessi candidati che hanno frequentato la Scuola media nel Ticino nello stesso anno o in quello precedente);
- cultura generale, programma previsto dall'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro (UFIAML), valido per tutte le professioni e comprendente le seguenti materie d'insegnamento: italiano, conoscenze commerciali, civica

ed economia, calcolo generale;

- conoscenze professionali, con programmi adeguati alle esigenze delle singole professioni comprendenti di regola calcolo professionale, disegno (nella misura in cui è necessario per l'esercizio della professione), conoscenze dei materiali e conoscenze specifiche della professione. L'istituto dovrà prevedere un programma di conoscenze professionali corrispondente alle possibilità offerte di esercitare un'attività pratica.

c4) Formazione professionale pratica

Considerata la durata media di un collocamento, la struttura dell'istituto e le innumerevoli possibilità professionali date dal mercato del lavoro, è impensabile offrire all'interno del centro un ventaglio troppo vasto di professioni. Pertanto occorre praticare delle scelte di formazione professionale generale tali da inglobare nel programma d'insegnamento tecniche basi pure utilizzabili per professioni affini.

L'obiettivo della formazione professionale non è certo quello di iniziare e completare l'insegnamento di una professione fino al conseguimento dell'attestato federale di capacità; innanzitutto perché i tempi a disposizione sono troppo brevi e, in secondo luogo, ciò comporterebbe innumerevoli difficoltà d'ordine organizzativo e finanziario, dovendo ricreare all'interno dei laboratori le stesse condizioni esistenti all'esterno presso un'azienda, rispettando fedelmente le disposizioni dettate dalla UFIAML. Lo scopo è invece quello di offrire, durante il periodo di collocamento, un'occupazione che permetta al giovane di continuare o iniziare una formazione seguendo, in linea di massima, un programma che possa giovare alla sua attività presente e futura, in modo che il tempo investito durante questa particolare formazione gli possa venir bonificato come periodo di tirocinio.

Risulta evidente che non appena esisteranno le premesse per l'ottenimento di un regime aperto, il giovane continuerà la sua attività lavorativa o scolastica all'esterno, seguendo un tirocinio presso un'azienda, una Scuola professionale o d'altro genere.

Da questo momento la casa di educazione assumerà un ruolo di sostegno per quei giovani che incontreranno difficoltà, in vista della dimissione con relativo rientro in famiglia, passaggio a una struttura aperta (foyer) o all'autonomia. Qualora il giovane manifestasse difficoltà tali da non permettergli di seguire (iniziare, continuare o terminare) una formazione professionale completa, si potrebbe indirizzarlo verso una formazione empirica, che gli permetta di svolgere un'attività lavorativa di minor durata e difficoltà.

Tenuto conto delle possibilità logistiche offerte dall'istituto si propone la creazione di:

- un laboratorio di meccanica generale con attrezzatu-

re di base per professioni affini;

- un laboratorio tecnico per lo svolgimento di attività legate all'elettricità, ai circuiti elettrici, alla radio o alla TV;
- un laboratorio metalli o legno per attività legate a questi materiali (falegnameria, lavori di ferramenta, ecc.).

Inoltre strutture già esistenti permetterebbero lo svolgimento delle seguenti attività:

- orticoltura e giardinaggio, sfruttando i 50'000 mq di terreno adiacenti all'istituto;
- attività legate all'alimentazione (cuoco, pasticcere, panettiere, ecc.), utilizzando la cucina della casa.

c5) Animazione del tempo libero

Nella strutturazione del tempo, un'attenzione particolare dovrà essere riservata al tempo libero. In effetti il disadattamento giovanile è anche funzione di una inadeguata occupazione del tempo libero. Imparare a gestire il proprio tempo libero, facendo la giusta proporzione tra attività culturali, attività sportive e attività ricreative, fa quindi parte di un preciso programma educativo.

d) Attività all'esterno del centro

La formazione scolastica, la formazione professionale o la riqualifica professionale saranno portate a termine all'esterno dell'istituto: quindi in ambienti di lavoro e di studio normali.

In questa fase, il grosso impegno da parte degli educatori e dei docenti, sarà di reperire le possibilità occupazionali negoziando caso per caso con i possibili datori di lavoro. A dipendenza della fase di trattamento in cui si trovano i giovani, anche talune attività di tempo libero saranno effettuate all'esterno, facendo capo a strutture e organizzazioni già esistenti come per esempio circoli culturali o ricreativi, società sportive, ecc.

La connessione e la programmazione delle diverse attività dovranno essere elaborate nei dettagli dall'équipe educativa tenendo conto anche della composizione del gruppo degli ospiti.

4.1.5. Patronato penale minorile e altre misure

Il diritto penale minorile prevede, giusta gli art. 94 cifra 1 e 96 cifra 2 CPS, che l'adolescente liberato condizionalmente dalla misura del collocamento in una casa di educazione o condannato alla pena della carcerazione con la sospensione condizionale della stessa è sottoposto al patronato, istituzione, questa, che è intesa, a mente dell'art. 47 CPS, a ricondurre ad onestà di vita le persone che le sono affidate assistendole, vigilandole e consigliandole, segnatamente procurando loro collocamento e lavoro. Nel quadro del trattamento

coordinato e globale della problematica del disadattamento giovanile, appare logico affidare al Servizio minorile pure l'esercizio del patronato penale, che persegue lo scopo, invero rilevante, di evitare che i minori già condannati ricadano nel compimento di nuovi reati. In tal guisa, si consegue anche l'obiettivo di sgravare il Magistrato dei minorenni, già oberato di molte incombenze, da un simile compito ora rientrante nella sua sfera di competenze. Inoltre, nell'ottica di completare in modo organico e globale il campo di attività del Servizio minorile è d'uopo attribuire a quest'ultimo la mansione di collaborare nel settore delle altre misure. In quest'ambito, esso coopererà nella sorveglianza, ad esempio, degli interventi nei centri di formazione professionale per minori, negli appartamenti vigilati o in altre strutture appropriate che possono assistere i giovani nella loro reintegrazione sociale. Il Servizio minorile deve quindi essere in grado di seguire costantemente la cultura tecnica e professionale sviluppatasi in tema di disadattamento giovanile.

4.2. Personale

Il personale del Servizio minorile è subordinato al Consiglio esecutivo e pertanto nemmeno l'istituto minorile è una struttura autonoma: oltre all'équipe educativa si prevede la figura del coordinatore responsabile. L'educatore sarà il punto di riferimento stabile per l'ospite dell'istituto. A questo titolo dovrà assumere la presa a carico educativa nonché l'organizzazione pratica dell'istituto. Nelle sue incombenze, l'educatore sarà in parte affiancato da tre docenti a tempo pieno (1 docente di cultura generale e 2 docenti di lavoro, possibilmente con una pluriformazione), i quali saranno pure subordinati al Consiglio esecutivo. Per tutte le attività di formazione scolastica e professionale è indispensabile una stretta collaborazione con il Dipartimento della pubblica educazione (Ufficio per l'insegnamento medio e Sezione per la formazione professionale), il quale potrà, se ritenuto necessario, di volta in volta mettere a disposizione del Consiglio esecutivo del personale a ore per completare il ciclo educativo. Per poter assicurare una presenza costante sulle 24 ore, nonché garantire l'apertura dell'istituto sull'arco dell'intero anno, è prevista l'assunzione di 8 educatori, fra i quali il coordinatore, con i seguenti requisiti: diploma di educatore o titolo equivalente, buona attitudine per i lavori pratici, disponibilità per attività d'équipe e per lavoro a turno sulle 24 ore. Congiuntamente alla presa a carico educativa del giovane, l'educatore dovrà occuparsi della conduzione dell'istituto, del coordinamento dei lavori nei laboratori unitamente ai docenti, dell'anima-zione del tempo libero e della ricerca di posti di lavoro all'esterno dell'istituto.

Inoltre nel quadro del Servizio minorile prevediamo l'assunzione di altri tre educatori, subordinati al Consiglio esecutivo, che si occuperanno degli altri importanti settori della prevenzione, delle altre misure e del patronato penale minorile: un segretario, infine, coadiuvato da un funzionario amministrativo al 50%, dedicherà la metà del proprio tempo allo svolgimento di mansioni amministrative presso l'Istituto di Torricella e l'altra metà all'espletamento di analoghe incombenze nell'ambito del Consiglio esecutivo.

4.3. Relazione con le Linee direttive e il Piano finanziario

Le Linee direttive non prevedono l'intervento descritto al presente punto, l'esperienza acquisita negli anni successivi alla chiusura dell'ex Istituto minorile di Torricella ha comunque dimostrato l'esigenza per il Cantone di disporre di una casa d'educazione. I relativi investimenti sono previsti nel Piano finanziario per l'anno 1986. Le conseguenze finanziarie della ristrutturazione dell'ex istituto minorile sono state valutate dalla Sezione degli stabili erariali in fr. 525'000.-. A tale importo dovrà aggiungersi la somma di fr. 275'000.- per l'arredamento e per dotare i laboratori delle necessarie infrastrutture secondo quanto preventivato dalla Direzione dell'insegnamento professionale del Dipartimento della pubblica educazione. I costi di gestione annui del Servizio minorile ammontano complessivamente fr. 1'308'000.-. Per i lavori di ristrutturazione si potrà beneficiare di un sussidio della Confederazione variante tra il 50 e 70% dell'investimento, mentre per i costi d'esercizio la sovvenzione dell'autorità federale potrà raggiungere il massimo del 40%.

4.4. Realizzazione del progetto

L'attuazione del progetto potrà essere fatta a tappe successive. Ciò permetterà un progressivo insediamento delle diverse componenti, con la possibilità di effettuare i relativi aggiustamenti. L'elenco delle priorità prevede sicuramente al primo posto la messa in funzione dell'istituto minorile in modo da potervi trasferire al più presto i giovani in situazioni precarie o attualmente collocati in strutture non idonee.

5. RISPOSTA ALLA MOZIONE 17 FEBBRAIO 1986 DELL'ON. CARLA AGUSTONI

La presente proposta e il relativo disegno di legge per la creazione di un Servizio minorile e per l'apertura di una casa di educazione per giovani gravemente disadattati nel Cantone caratterizzano la risposta dello scrivente Consiglio alla mozione 17 febbraio 1986 dell'On. Carla Agustoni. Come si evince dal presente messaggio, le strutture a disposizione del Servizio minorile cantonale, compreso l'Istituto di Torricella, non sono concepite come rigidamente chiuse, ma come un insieme di provvedimenti atti a preparare il giovane a reinserirsi gradualmente nell'ambiente esterno. Inoltre, la creazione del Servizio minorile permette di affrontare la problematica del disadattamento giovanile in modo globale

e coordinato. Per questi motivi riteniamo che la struttura dell'istituto minorile cantonale che prevede interventi nel settore della prevenzione, del patronato penale e delle altre misure e l'apertura dell'istituto minorile, costituisce una proposta che si ispira anche ai concetti contenuti in parte nella mozione, ragione per cui la stessa è quindi da considerare evasa.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente: R. Respini
p.o. Il Cancelliere, A. Crivelli

Disegno di

LEGGE SUL SERVIZIO MINORILE CANTONALE

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 8 agosto 1986 n. 3075 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Nome e sede

¹ E' istituito il Servizio minorile cantonale per l'intervento nel settore del disadattamento minorile.

² Esso è un organismo dello Stato ed ha la sede a Torricella.

Articolo 2

Scopo

Il Servizio minorile cantonale ha i seguenti compiti:

- a) l'attuazione della politica degli interventi nel settore di competenza della Magistratura dei minorenni, fatte salve le attribuzioni specifiche di quest'ultima;
- b) la collaborazione con le altre autorità cantonali e comunali e con gli enti privati che operano nel campo dell'aiuto alla gioventù, riservati i disposti di altre leggi cantonali, segnatamente della legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza.

Articolo 3

Composizione

¹ Il Servizio minorile cantonale comprende la Commissione di vigilanza dei minorenni e il Consiglio esecutivo.

² La Commissione di vigilanza dei minorenni si compone di cinque membri; il Direttore del Dipartimento di giustizia e il Magistrato dei minorenni ne fanno parte di diritto; il Consiglio di Stato nomina gli altri membri.

³ Il Consiglio esecutivo, di cui fa parte di diritto il Magistrato dei minorenni e un rappresentante del Dipartimento delle opere sociali, si compone di cinque membri; il Consiglio di Stato designa gli altri membri.

Articolo 4

*Competenze della
Commissione di*

La Commissione di vigilanza dei minorenni ha le seguenti attribuzioni:

vigilanza dei minorenni

- a) la determinazione delle linee fondamentali dell'attività del Consiglio esecutivo;
- b) la sorveglianza sull'operato del Consiglio esecutivo;
- c) l'approvazione dei rapporti consuntivi e dei piani annuali di attività elaborati dal Consiglio esecutivo.

Articolo 5

Competenze del Consiglio esecutivo

Il Consiglio esecutivo ha le seguenti attribuzioni:

- a) l'attuazione diretta degli interventi nel settore di competenza della Magistratura dei minorenni, fatte salve le attribuzioni specifiche di quest'ultima;
- b) la collaborazione e il coordinamento con le altre autorità cantonali e comunali e con gli enti privati che operano nel campo della protezione della gioventù;
- c) la gestione dell'Istituto minorile cantonale;
- d) la prevenzione nel campo giovanile e la collaborazione nel settore delle altre misure;
- e) l'esercizio del patronato penale minorile e l'amministrazione del relativo fondo;
- f) l'elaborazione, all'indirizzo della Commissione di vigilanza dei minorenni, dei rapporti consuntivi e dei piani annuali di attività.

Articolo 6

Istituto minorile cantonale

¹ L'istituto minorile cantonale per l'educazione dei giovani gravemente disadattati ha sede a Torricella.

² L'istituto accoglie i giovani che vengono collocati per decisione del Magistrato dei minorenni e, secondo le modalità fissate dal regolamento, per decisione di autorità amministrativa e di enti privati.

Articolo 7

Organizzazione

Il Consiglio di Stato emana un regolamento che definisce il funzionamento e l'organizzazione del Servizio minorile cantonale per quanto non previsto dalla legge.

Articolo 8

Alta vigilanza

L'alta vigilanza sul Servizio minorile cantonale spetta al Consiglio di Stato.

Articolo 9

Reclamo

¹ Chiunque ha un interesse legittimo può inoltrare reclamo alla Commissione di vigilanza contro l'operato del Consiglio esecutivo.

² Il reclamo può essere presentato in ogni tempo.

Articolo 10

Modificazioni legislative

La legge sulla magistratura dei minorenni del 4 novembre 1974 è modificata come segue:

Art. 8

Stralciato.

Art. 52

Stralciato.

Art. 55

Le spese di patronato sono a carico dell'apposito fondo, amministrato dal Consiglio esecutivo del Servizio minorile cantonale.

Articolo 11

Entrate in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di un credito per la ristrutturazione dell'istituto minorile cantonale di Torricella

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 8 agosto 1986 n. 3075 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'istituto minorile cantonale di Torricella è accordato un credito di fr. 800'000.--.

Articolo 2

L'importo di fr. 525'000.-- è a carico del conto investimenti del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

L'importo di fr. 275'000.-- è a carico del conto investimenti dell'Economato generale dello Stato.

Articolo 3

L'art. 1 lett. c) del decreto legislativo del 24 novembre 1982 concernente lo stanziamento di un credito di fr. 525'000.-- per la trasformazione dell'istituto minorile cantonale di Torricella in carcere femminile è abrogato.

Articolo 4

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

